

Testo unico del 22/12/1986 n. 917 -

Testo unico delle imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

Articolo 83

Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

Articolo 83 - Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002](#), anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'[articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'[articolo 2435-ter del codice civile](#) che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del [codice civile](#), valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'[articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. (2) (3)

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'[articolo 2435-ter del codice civile](#), che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del [codice civile](#), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del [comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e del [comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#).

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'[art. 13-bis, comma 2 lett. a\) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017 n. 19](#), vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato [art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016](#), vedasi pure l'[art. 2 del DM 03/08/2017](#) economia e finanze.

(2) Per l'applicazione delle modifiche del presente comma vedi l'[art. 8 del D.L. n. 73 del 21/06/2022](#).

(3) Comma modificato dall'[articolo 1, comma 273, della legge n. 197/2022](#) (legge di bilancio 2023). Per gli effetti si veda quanto disposto dal successivo [comma 275](#).

[Torna al sommario](#)